

Studio di settore TK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori

L'attività interessata è quella relativa al codice di attività 74.20.C – “Attività tecniche svolte da disegnatori”.

Lo studio di settore TK08U (approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 74 del 31 marzo 2005) sostituisce, per il periodo d'imposta 2004, lo studio SK08U, approvato con decreto ministeriale del 20 marzo 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2003.

Per lo studio in oggetto è stata prevista l'applicazione “*monitorata*”, per il solo periodo d'imposta 2004, con le caratteristiche indicate nel decreto di approvazione degli studi delle attività professionali del 24 marzo 2005. Lo studio TK08U è stato elaborato tenendo conto della possibilità che l'attività possa essere svolta sia in forma di lavoro autonomo che in forma d'impresa.

Il nuovo studio è stato elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello SK08U, costituente parte integrante della dichiarazione Unico 2003, nonché delle ulteriori informazioni contenute nell'apposito questionario per l'evoluzione ESK08, anch'esso relativo al periodo d'imposta 2002.

Le nuove informazioni richieste con il questionario per l'evoluzione, relativamente alla tipologia di attività e alle aree specialistiche, hanno consentito di individuare gruppi omogenei di disegnatori specializzati in ambiti specifici.

L'analisi del settore ha, infatti, portato all'individuazione di 15 gruppi omogenei, differenziati in funzione di tre elementi principali:

- l' area specialistica;
- la tipologia dell'attività;
- le dimensioni della struttura organizzativa.

Il peso dei compensi/ricavi derivanti dalle varie aree specialistiche conferisce ai soggetti, a differenza della versione precedente dello studio, maggiori specializzazioni in diversi settori (ad es. editoria e pubblicità, multimedia, urbanistica e arredo urbano, tessile/abbigliamento ecc.).

Tra le principali novità dello studio in oggetto, è possibile evidenziare:

- un miglioramento dei modelli organizzativi, con l'individuazione di gruppi omogenei diversi da quelli caratterizzanti il precedente studio. Ciò è avvenuto anche attraverso l'utilizzo di ulteriori informazioni, tra cui quelle relative alla tipologia di clientela, come elementi rilevanti per la suddivisione in cluster. Nella nuova versione dello studio sono stati individuati 15 gruppi omogenei, mentre nella precedente ne risultavano 9;
- un indicatore di coerenza specifico per i soggetti che svolgono l'attività sotto forma di impresa, denominato “valore aggiunto orario per addetto, che si aggiunge alla “resa oraria per addetto” previsto per i professionisti ;

- l'utilizzo, per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, delle percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente. Le distribuzioni ventiliiche di tali indicatori, quindi, sono state suddivise non solo per forma giuridica, ma anche sulla base della presenza o meno di tali lavoratori.

Per quanto riguarda, poi, la stima dei compensi/ricavi, sono state introdotte nelle funzioni di regressione alcune importanti novità, che riguardano:

- l'utilizzo delle tipologie di prestazioni effettuate;
- l'esclusione del valore dei beni strumentali;
- l'utilizzo delle percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente.

In considerazione delle nuove modalità di determinazione dei compensi/ricavi che caratterizzano le evoluzioni degli studi per le attività professionali, non sono più previsti alcuni correttivi che caratterizzavano il vecchio studio.

Nello studio TK08U, infatti, risultano ora applicabili, mediante la compilazione del quadro X, il correttivo relativo alle spese e ai costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali e quello relativo agli apprendisti.

Si segnala, infine, che nel calcolo dell'indicatore della resa oraria per addetto, ai fini dell'attribuzione di un fattore correttivo in funzione del minor tempo dedicato dal professionista all'attività, è stato aumentato il valore massimo delle ore settimanali lavorate e delle settimane lavorate nell'anno. Detti valori, pari a 40 ore e 45 settimane, sono stati spesso criticati in quanto, per la specifica attività, essi non corrispondevano al reale tempo medio dedicato all'attività da parte di un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno. Tali valori, sulla base delle nuove elaborazioni effettuate, sono stati elevati, rispettivamente, a 50 ore e 48 settimane.